



**Comune
di Bologna**

Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni

Comune di Bologna

Affidamento mediante accordo quadro del servizio di gestione della formazione degli operatori dei servizi 0-6 del territorio comunale, del Coordinamento pedagogico territoriale (CPT) di Bologna e del servizio di supporto al CPT per il periodo luglio 2024-giugno 2028

Capitolato speciale

Indice

CAPITOLATO SPECIALE	4
PARTE DESCRITTIVA (A)	4
Art. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. A.2 – DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art. A.3 – CONTRATTI ATTUATIVI	5
Art. A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
Art. A.5 – VALIDITA' DELL'OFFERTA	6
Art. A.6 - STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E ONERI CONTRATTUALI	6
Art. A.7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	6
Art. A.8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	8
Art. A.9 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	9
A.9.1 Clausole sociali	9
Art. A.10 – SUBAPPALTO	9
Art. A.11 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	10
Art. A.12 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI contratti attuativi	10
Art. A.13 - PENALI	11
Art. A.14 - MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	11
Art. A.15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
Art. A.16 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. A.17 - VERIFICA FINALE	13
Art. A.18 - FORO COMPETENTE	13
Art. A.19 - DISPOSIZIONI FINALI	13
PARTE PRESTAZIONALE (B)	14
Art. B.1 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO	14
B.1.1 – Predisposizione e elaborazione grafica di appositi cataloghi digitali	14
B.1.2 – Ricognizione degli interessati a iscriversi ai percorsi formativi, gestione delle iscrizioni e attività di supporto agli iscritti	15
B.1.3 – Individuazione dei formatori e supporto operativo	15
B.1.4 – Gestione amministrativa per gli incarichi dei formatori	16
B.1.5 – Fornitura e gestione di un software per corsi on-line	16
B.1.6 – Gestione dei corsi	16
B.1.7 – Monitoraggio e verifica delle attività	17
B.1.8 – Servizio di supporto pedagogico e tecnico all'espletamento delle funzioni del CPT di Bologna - Il coordinatore del CPT	18
B.1.9 – Servizio di supporto pedagogico e tecnico all'espletamento delle funzioni del CPT di Bologna - Gestione del sito del CPT	19
Art. B.2 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO	19
Art. B.3 – PROFESSIONALITÀ COINVOLTE E LORO QUALIFICAZIONE	19



Art. B.4 – QUANTIFICAZIONE E TEMPISTICA	20
B.4.1 – Quantificazione	20
B.4.2 – Tempistica	20
Art. B.5 – SEDI – UTENZE E MANUTENZIONE DEI LOCALI – PULIZIE – FORNITURA MATERIALI	21



CAPITOLATO SPECIALE

PARTE DESCRITTIVA (A)

Art. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'accordo quadro di cui al presente capitolato speciale ha ad oggetto l'appalto per l'affidamento della gestione del servizio di formazione permanente e la realizzazione di ulteriori eventi formativi rivolti agli operatori dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati, ubicati nel territorio comunale e ai coordinatori pedagogici appartenenti ai sette distretti dell'Area Metropolitana di Bologna e facenti capo al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) oltre all'affidamento del servizio di supporto all'espletamento delle funzioni del CPT.

Le prestazioni che fanno parte dell'appalto sono dettagliatamente descritte nella parte B del presente capitolato speciale.

Art. A.2 – DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà come orizzonte temporale gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. L'accordo quadro può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a quattro anni. La stazione appaltante comunica all'appaltatore la richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro la data ultima di durata dell'accordo quadro. Qualora i contratti discendenti dall'accordo quadro abbiano una durata che oltrepassi il termine finale dell'accordo quadro stesso, questo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell'esecuzione dei contratti ancora in essere e soltanto fino all'esaurirsi di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti Codice) il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente atto e nel contratto.

L'importo massimo, presunto e non garantito, delle prestazioni oggetto del contratto di accordo quadro è stimato in € 893.214,48 + IVA (con le specifiche sotto indicate).

Parte di questo importo, nella misura di € 434.814,48, è destinato al compenso per i formatori, ed è considerato pertanto non soggetto a ribasso. La restante quota, pari a € 458.400,00 è destinata all'erogazione dei servizi di gestione ed è considerata soggetta a ribasso.

Ai fini del calcolo dell'IVA, sull'importo totale di ciascun contratto attuativo, la quota destinata al compenso per i formatori non è soggetta ad IVA mentre quella destinata ai servizi di gestione è soggetta ad IVA con aliquota 22%.

L'importo indicato pertanto ha carattere presuntivo e non è in alcun modo impegnativo e



vincolante per la stazione appaltante, atteso che l'importo globale "effettivo" erogato dell'accordo quadro sarà quantificato solo a seguito della stipula dei singoli contratti attuativi, in occasione dei quali la stazione appaltante provvederà preventivamente all'impegno della relativa spesa.

L'importo non soggetto a ribasso sarà erogato solo a seguito dell'effettiva attivazione ed esecuzione dei singoli corsi, mentre l'importo per servizi di gestione deve essere inteso a corpo e onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste nella parte B del presente documento.

Art. A.3 – CONTRATTI ATTUATIVI

A seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro, la Stazione appaltante potrà procedere alla stipula di contratti attuativi di durata variabile, nei limiti dell'importo massimo dell'accordo quadro.

Ai fini della quantificazione economica dei singoli contratti attuativi, la quota destinata al compenso per i formatori sarà dipendente dai corsi effettivamente programmati per il periodo di riferimento. La quota relativa all'erogazione dei servizi di gestione (soggetta a ribasso) sarà invece proporzionata ai mesi di esecuzione in misura fissa: l'importo della singola mensilità sarà pari a 1/48 dell'importo (soggetto a ribasso) offerto per i 4 anni.

Al ricorrere delle esigenze che emergeranno, l'Amministrazione procederà alla stipula del singolo contratto attuativo discendente dall'accordo quadro.

Il contratto attuativo sarà stipulato secondo gli usi del commercio mediante invio della lettera d'ordine, a mezzo PEC, firmata dal RUP, cui seguirà l'accettazione dall'appaltatore, da restituirsi a mezzo PEC.

Dopo la stipula di ciascun contratto attuativo conseguente al presente accordo quadro, il RUP del medesimo contratto dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'Appaltatore si impegna pertanto ad assumere i servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli con le modalità sopra descritte.

Art. A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore per la sottoscrizione dell'accordo quadro è obbligato a costituire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del Codice, apposita garanzia definitiva, pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro, fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 117, comma 2.

L'importo della garanzia per i contratti attuativi è fissato nella misura dell'8% del valore dei contratti stessi.

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106, commi 2 e 3 del Codice. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la



garanzia provvisoria. Il possesso di una o più certificazioni o marchi di cui all'allegato II.13 al Codice riduce la garanzia del 20%.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 5 dell'art. 117 del Codice.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'accordo quadro, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione.

In ragione della tipologia di prestazione richiesta non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 9 dell'art. 117 del Codice.

Art. A.5 – VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 4 dell'art. 17 del Codice.

Art. A.6 - STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E ONERI CONTRATTUALI

L'accordo quadro sarà sottoscritto dalla Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna.

Tutte le spese afferenti alla stipula dell'accordo quadro saranno a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

Art. A.7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo dovuto per i singoli contratti attuativi sarà effettuato subordinatamente al riscontro, da parte del personale incaricato dell'amministrazione, della regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato.

Solo al termine di tali verifiche, l'appaltatore su indicazione del RUP, potrà emettere la relativa fattura.



Secondo una programmazione concordata, l'affidatario provvederà all'emissione di due fatture:

1. relativa alla quota non soggetta a ribasso, con riferimento all'effettiva attivazione ed esecuzione dei singoli corsi;
2. relativa alle restanti prestazioni richieste nella parte B del presente documento, pari a 1/48 dell'importo (soggetto a ribasso) offerto per i 4 anni, per ogni mese incluso nel periodo di fatturazione. La fatturazione dell'ultima tranche di ogni contratto attuativo dovrà essere preceduta dalla consegna di tutti i materiali richiesti al successivo art. B.1.7.

L'aggiudicatario dovrà emettere le fatture relative al servizio secondo le leggi vigenti. Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'esatta descrizione degli elementi da riportare in fattura.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a: COMUNE DI BOLOGNA – Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni C.F. 01232710374 via Ca' Selvatica n. 7 - 40123 - Bologna. Le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati:

- il codice identificativo univoco: G8F8H2
- il numero di CIG dell'affidamento
- il riferimento all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità, che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15 al 31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel



caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. A.8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

All'appaltatore, al di fuori di quanto concordato con l'Amministrazione, è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza dell'accordo quadro, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'accordo stesso, specifica e idonea polizza assicurativa per i rischi professionali (Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00) e a fornire copia della stessa alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni



scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente accordo, suoi eventuali rinnovi o proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalla suddetta copertura assicurativa.

Art. A.9 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà impiegare, nell'esecuzione dell'appalto, personale in numero adeguato alla gestione delle attività, qualificato e idoneo a svolgere le funzioni richieste.

L'appaltatore dovrà inoltre:

- applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
- rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

A.9.1 Clausole sociali

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di Accordo Quadro è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'allegato "dati personale contraente uscente" espone i dati relativi al personale utilizzato nel contratto di appalto in corso di esecuzione.

Al fine inoltre di garantire le pari opportunità di genere, l'aggiudicatario si dovrà impegnare, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si



avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Art. A.10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni di cui all'articolo B.1.5 del presente capitolato speciale (Fornitura e gestione di un software per corsi online) e all'art. B.1.8 (Servizio di supporto pedagogico e tecnico all'espletamento delle funzioni del CPT di Bologna - Gestione del sito del CPT) possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la gestione unitaria degli strumenti informatici sia in fase di esecuzione del contratto, sia ai fini di una più agevole trasmissione delle informazioni a futuri affidatari.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. A.11 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dell'appalto e non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari a zero.

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di erogazione del servizio.

L'Appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto inoltre, nei confronti del proprio personale, ad adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione di eventuali emergenze sanitarie. L'operatore economico, con oneri a proprio ed esclusivo carico, deve garantire la sicurezza del proprio personale adeguandosi a tutte le prescrizioni normative, presenti e future, adottate dalle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione di eventuali patologie aventi carattere di emergenza sanitaria, e vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri dipendenti.



Art. A.12 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI contratti attuativi

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nell'accordo quadro e specificate negli contratti attuativi in relazione alla specifica esigenza.

Sono ammessi ritardi per le sole cause di forza maggiore derivanti da scioperi o da eventi eccezionali comunque non imputabili all'appaltatore, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto alla stazione appaltante.

Per conto del Comune il RUP svolge l'attività di controllo sulla corretta esecuzione del contratto. In tale attività può avvalersi di referenti dell'Amministrazione.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni sul servizio, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.13 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Art. A.13 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali. Le penali sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti, conformemente con quanto disposto dall'articolo 126 comma 1 del Codice, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

Art. A.14 - MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La clausola è attivabile, nei limiti sopra riportati:

1. con riferimento al solo costo della manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria applicato dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto. In questo caso, la richiesta di revisione prezzi avanzata dall'affidatario dovrà contenere una puntuale indicazione della variazione del costo derivante dal rinnovo del CCNL, con l'indicazione della relativa incidenza sull'importo complessivo;



2. nel caso di aumento o diminuzione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto. In questo caso, la richiesta di revisione prezzi avanzata dall'affidatario dovrà contenere una puntuale indicazione dei beni/servizi che hanno subito una variazione di prezzo tale da giustificare l'attivazione della clausola di revisione, con l'indicazione della relativa incidenza sull'importo complessivo.

Ad esito dell'istruttoria condotta dalla stazione appaltante il RUP, al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza, potrà disporre la revisione dei prezzi avvalendosi anche degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi deve essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui sopra.

Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria, in esito alla quale si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla seconda fatturazione successiva alla decisione del RUP, e comunque non prima di giorni 30 dalla medesima decisione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. A.15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In esecuzione dei contratti attuativi l'aggiudicatario effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

L'aggiudicatario è pertanto designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 per i trattamenti conseguenti all'esecuzione del contratto.

In virtù di tale designazione, le parti stipulano un apposito accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento europeo n. 2016/679 e ad ogni altra normativa applicabile. Il rispetto delle istruzioni di cui al predetto accordo nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto, in capo al Responsabile del trattamento, al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi. L'aggiudicatario si impegna a garantire che tutti i trattamenti dei dati personali, effettuati per conto dell'Ente, avvengano in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla disciplina nazionale di attuazione. In particolare si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo



che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Sarà possibile ogni operazione di auditing, da parte dell'Amministrazione, attinente le procedure adottate dall'aggiudicatario in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Art. A.16 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal Codice e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del Codice costituiscono motivo di risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del Codice avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 del Codice;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- 6) grave inadempimento in merito all'attuazione del progetto di assorbimento del personale presentato;
- 7) verificarsi, da parte dell'appaltatore in un trimestre, di 5 gravi inadempienze o gravi negligenze verbalizzate, riguardanti gli obblighi contrattuali;
- 8) grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- 9) ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. A.13 del presente capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale dell'accordo quadro.

Nei casi di cui ai punti 5, 6 e 7, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto attuativo e l'accordo quadro. Ogni ipotesi di risoluzione precedentemente elencata, avvenuta in esecuzione di un contratto attuativo, comporta perciò la risoluzione del singolo contratto attuativo e contestualmente dell'intero accordo quadro.



In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

Art. A.17 - VERIFICA FINALE

Al termine dell'accordo quadro, per scadenza naturale del termine o in caso di esaurimento delle risorse a disposizione, e terminate tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, sarà emesso il certificato di regolare esecuzione che comprenderà tutte le prestazioni rese nel corso dello stesso, oggetto dei singoli contratti attuativi.

Art. A.18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente Accordo Quadro è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. A.19 - DISPOSIZIONI FINALI

All'accordo quadro, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.



PARTE PRESTAZIONALE (B)

Art. B.1 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento della **gestione del servizio di formazione permanente e la realizzazione di ulteriori eventi formativi** rivolti al personale dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati, ubicati nel territorio comunale e la realizzazione di interventi formativi e specialistici per il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) **oltre all'affidamento del servizio di supporto all'espletamento delle funzioni del CPT**, come dettagliatamente descritto nei successivi articoli del presente documento, che dovrà avvenire in stretto raccordo con l'U.O. *"Innovazione e qualificazione del sistema integrato dei servizi 0/6 – Sostegno alla genitorialità"* di seguito definita U.O.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si segnala che gli eventi formativi oggetto del presente affidamento saranno: seminari, workshop, percorsi formativi strutturati in più incontri, occasioni formative nell'ambito di eventi cittadini o a supporto dei gruppi di lavoro e potranno essere realizzati in presenza, online e in modalità mista, che preveda l'alternanza di alcuni incontri in presenza e altri online.

B.1.1 – Predisposizione e elaborazione grafica di appositi cataloghi digitali

Nell'ambito di ciascun contratto attuativo l'operatore economico dovrà curare la predisposizione, l'elaborazione grafica e il costante aggiornamento nel corso dell'anno, di **3 cataloghi digitali**, contenenti l'offerta formativa relativa all'anno scolastico di riferimento, rivolta, rispettivamente, ai seguenti destinatari:

- al personale dei servizi 0-6 comunali, per comodità di seguito definito *catalogo COM*;
- al personale dei servizi 0-6 del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 della città di Bologna, per comodità di seguito definito *catalogo SFI*;
- ai coordinatori pedagogici dei 7 distretti della Città Metropolitana di Bologna, per comodità di seguito definito *catalogo CPT*.

L'elaborazione grafica dovrà essere realizzata garantendo una linea editoriale comune tra i tre cataloghi, marcandone nel contempo le necessarie differenze, attenendosi a quanto previsto dall'**immagine coordinata e l'identità visiva** dell'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni. A tal fine all'aggiudicatario sarà fornito il manuale applicativo e tutti i file necessari a realizzare il lavoro secondo quanto previsto dall'identità visiva. I cataloghi dovranno inoltre essere di facile consultazione attraverso l'utilizzo di indici, collegamenti interni e l'inserimento di opportuni elementi grafici che agevolino, per esempio, l'individuazione dei destinatari e degli ambiti tematici.

Qualora il medesimo percorso formativo sia presente in più di un catalogo è necessario che le schede delle proposte formative siano opportunamente correlate. I cataloghi devono essere **elaborati utilizzando un software open source**. E' infatti necessario che ai referenti dell'Amministrazione, una volta ultimata la predisposizione iniziale, sia consentito apportarvi costanti modifiche in maniera autonoma, perché i cataloghi possano essere costantemente aggiornati.



B.1.2 – Ricognizione degli interessati a iscriversi ai percorsi formativi, gestione delle iscrizioni e attività di supporto agli iscritti

L'operatore economico, per i percorsi formativi individuati di concerto con l'U.O., dovrà effettuare, attraverso l'acquisizione delle **pre-iscrizioni online**, la ricognizione di chi intende iscriversi ai singoli percorsi, al fine di consentire ai referenti dell'U.O. di valutarne l'attivazione concreta.

Le suddette pre-iscrizioni online devono essere effettuate dall'operatore economico attraverso modalità che garantiscano:

- il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente;
- la possibilità di gestire percorsi formativi con accesso a numero chiuso e riservati a particolari tipologie di utenza;
- la gestione di eventuali liste d'attesa.

Quando i referenti dell'U.O. avranno stabilito quali percorsi saranno attivati, l'affidatario dovrà provvedere alla tempestiva **ammissione ai corsi** curando altresì le relative comunicazioni agli iscritti, incluse quelle concernenti le modalità di partecipazione, eventuali spostamenti di date, condivisione di materiali o di altre note organizzative.

L'affidatario è tenuto inoltre ad attivare un'apposita **assistenza di supporto agli iscritti**, costituita dall'attivazione e comunicazione di **recapito telefonico** e di un recapito **e-mail** costantemente presidiati nei normali orari di ufficio. Tali canali saranno messi a disposizione del personale cui si rivolge l'offerta formativa del presente affidamento per:

- fornire indicazioni in fase di pre-iscrizioni ai percorsi formativi;
- facilitare l'accesso al software informatico per i percorsi online, garantendo questa attività sia nei giorni precedenti, sia durante lo svolgimento dell'evento formativo;
- fungere da punto di riferimento per ogni richiesta di informazioni riferita ai cataloghi e ai percorsi formativi.

B.1.3 – Individuazione dei formatori e supporto operativo

I formatori dovranno essere individuati di concerto con l'U.O., anche attraverso l'eventuale presenza dell'aggiudicatario, nei processi partecipativi che coinvolgano gli organismi di coordinamento cittadino e metropolitano deputati: Coordinamento Pedagogico Territoriale, Coordinamento Pedagogico Cittadino, Équipe dei coordinatori pedagogici comunali. In esito ai suddetti incontri saranno individuati esperti/tematiche di interesse condiviso e **l'affidatario dovrà presentare proposte di percorsi formativi congruenti con tali tematiche.**

I referenti dell'U.O. preso atto delle proposte formative segnalate e delle risorse annualmente dedicate, confermano all'affidatario i percorsi e gli eventi formativi da realizzare.

L'affidatario è tenuto inoltre, per tutti gli eventi formativi online realizzati nel periodo contrattuale, a effettuare un'apposita assistenza di supporto informatico ai docenti, ove necessario, al fine di facilitarne l'accesso al software: questa attività dovrà essere garantita



nei giorni precedenti, realizzando un incontro preliminare e, durante l'intero svolgimento dell'evento formativo online, accogliendo i partecipanti e fornendo eventuali indicazioni tecniche/operative.

B.1.4 – Gestione amministrativa per gli incarichi dei formatori

I percorsi formativi oggetto del presente affidamento potranno essere erogati dai formatori a titolo non oneroso, in virtù di collaborazioni istituzionali o accordi specifici attivati con l'Ente, o richiedere la corresponsione di corrispettivo. In questo caso l'operatore economico dovrà occuparsi dell'intera gestione amministrativa relativa ai rapporti con tali soggetti, dall'acquisizione dei preventivi fino all'erogazione dei relativi compensi, nei limiti delle risorse previste, così come dettagliate nella tabella di cui all'art. A.2 del presente documento (v. Importo non soggetto a ribasso per pagamento formatori).

B.1.5 – Fornitura e gestione di un software per corsi on-line

L'affidatario, per tutti gli eventi formativi online realizzati nel periodo contrattuale, dovrà fornire e gestire un software per la fruizione di incontri e percorsi online. Tale software dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- deve essere sviluppato per funzionare in rete, garantendo un accesso multi-utente contemporaneo, da diversi device e con differenti tipologie di profili;
- deve essere accessibile da browser tramite *Nome utente* e *Password* dedicati (per una funzionalità ottimale si consigliano browser di ultima generazione);
- deve avere come requisito una interfaccia utente *user friendly* e adattabile ai diversi device, considerando il classico monitor come device ottimale.
- deve consentire la possibilità di garantire una piena trasferibilità dei dati contenuti nel software senza vincoli proprietari, utilizzando un formato aperto (al fine di evitare una situazione di *lock-in*).

L'affidatario dovrà garantire con strumenti tecnologici propri la gestione organizzativa e la realizzazione a distanza della seguente tipologia di eventi formativi e incontri di gruppi di lavoro:

- **almeno 3 percorsi in contemporanea** in FAD in modalità sincrona (= con possibilità di intervento in diretta dei partecipanti), con un'utenza complessiva **minima di 500 persone**;
- **incontri seminariali in modalità sincrona** (= con possibilità di intervento in diretta dei partecipanti), con **capienza fino a 1.000 persone senza necessità di iscrizione individuale**;
- **almeno 10 eventi all'anno in modalità webinar**, con possibilità di intervento dei partecipanti solo tramite chat, **rivolti ad un'utenza di 1.500 persone in contemporanea**.

Si richiede inoltre che sia prevista la possibilità di **registrare** gli eventi formativi, nel rispetto della normativa vigente in termini di tutela della privacy, e di renderli disponibili per una successiva fruizione.



B.1.6 – Gestione dei corsi

Le diverse iniziative formative secondo quanto concordato annualmente con l'U.O., dovranno essere realizzate e gestite, in orario mattutino/pomeridiano/preserale, garantendo:

- il **coordinamento costante con l'U.O.** per l'erogazione dei percorsi formativi, in un'ottica di massima flessibilità e adattamento a eventuali esigenze emergenti;
- la **registrazione della presenza dei partecipanti** ai corsi online, misti (alcuni incontri in presenza, altri online) e in presenza; per gli incontri in presenza sarà necessario provvedere alla predisposizione dei **fogli firma**, all'invio ai referenti/formatori e alla successiva raccolta e rielaborazione dei documenti cartacei;
- la somministrazione di **questionari di valutazione e di gradimento** e la successiva sistematizzazione comparativa dei dati raccolti; lo strumento dovrà coniugare una necessaria rapidità di compilazione con l'efficacia della rilevazione della valutazione del percorso; si chiede pertanto di presentare, in fase di gara, una bozza di questionario che il soggetto propone di utilizzare per le suddette rilevazioni;
- l'elaborazione degli **attestati digitali** di partecipazione all'evento formativo, che ne riportino il titolo, il nominativo del partecipante e il numero di ore effettivamente frequentate, oltre alla relativa condivisione con i corsisti.

L'aggiudicatario dovrà assicurare la realizzazione di 3 dirette *streaming* in occasione di incontri realizzati in presenza, mettendo a disposizione la propria attrezzatura e curandone tutti gli aspetti (regia, riprese, trasmissione online in simultanea...). Tali incontri dovranno altresì essere registrati e messi a disposizione per successive fruizioni.

Dovrà inoltre curare la registrazione audio di ulteriori 3 incontri seminariali realizzati in presenza, mettendo a disposizione la registrazione per successive fruizioni.

B.1.7 – Monitoraggio e verifica delle attività

L'aggiudicatario dovrà garantire un costante raccordo con l'U.O. per il monitoraggio in itinere delle attività oggetto del contratto durante tutto l'anno scolastico. Inoltre dovrà presentare:

- al termine di ogni percorso formativo:
 - un elenco nominativo degli iscritti con indicazione, per ogni individuo, del dettaglio delle ore previste e di quelle realmente frequentate, della percentuale di frequenza, del ruolo e del servizio e dell'ente di appartenenza;
 - un documento contenente gli esiti del questionario di valutazione e gradimento somministrato, con l'indicazione del numero di questionari raccolti, in riferimento al numero totale dei partecipanti;
- entro il 30 giugno di ogni anno:
 - un prospetto di riepilogo contenente gli esiti di tutti i questionari di valutazione e gradimento somministrati, che riporti altresì la percentuale di questionari raccolti per ogni percorso formativo;
 - un riepilogo dei corsi realizzati riportante il numero e il nominativo dei partecipanti, indicandone altresì il ruolo, il servizio, l'ente di appartenenza e



la percentuale di frequenza;

- un elenco complessivo, raggruppato per partecipanti, con indicazione del ruolo, del servizio, dell'ente di appartenenza, dei percorsi formativi richiesti/frequentati e delle ore previste/frequentate.

La presentazione dei suddetti materiali sarà condizione preliminare e necessaria per l'erogazione dell'ultima tranche di ogni contratto attuativo.

All'interno delle risorse assegnate, in base alle specifiche esigenze che di anno in anno si presenteranno, **l'articolazione di dettaglio delle azioni in capo al soggetto gestore** previste nel presente capitolato, **potrà essere rivista di concerto tra le parti**, per rendere più efficace e funzionale la gestione dei piani formativi e degli ulteriori incontri.

B.1.8 – Servizio di supporto pedagogico e tecnico all'espletamento delle funzioni del CPT di Bologna - Il coordinatore del CPT

La Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 istituisce, presso ciascun comune capoluogo della Regione Emilia Romagna, un Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) *formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità.*

L'aggiudicatario dovrà garantire, attraverso l'individuazione di un Coordinatore Pedagogico con adeguate competenze ed esperienze, un supporto specialistico alla pianificazione, organizzazione e gestione dell'attività sopra descritta del CPT di Bologna. A titolo indicativo e non esaustivo si rappresentano alcune delle attività principali che dovranno essere espletate dal coordinatore, in accordo con i referenti dell'U.O.:

- elaborare una proposta dettagliata del Piano Formativo del CPT e, una volta approvato dall'U.O., curarne la predisposizione e il monitoraggio, presidiando la conduzione degli incontri programmati e i momenti di monitoraggio e verifica finali;
- elaborare eventuali ulteriori proposte formative che si rendessero necessarie oltre a quelle previste nel Piano Formativo, sottoponendole all'approvazione dell'U.O., curandone poi tutti gli aspetti, come indicato al punto precedente;
- partecipare agli incontri della Cabina di Regia del CPT di Bologna con funzioni di stimolo, supporto operativo e raccordo con gli altri CPT regionali;
- presiedere e coordinare le attività finalizzate all'accreditamento dei servizi 0-6 del territorio metropolitano, fornendo supporto tecnico e operativo al processo di accreditamento e di elaborazione dei report finali di valutazione presentati dai servizi, curando altresì il rapporto con le Commissioni Tecniche Distrettuali della Città Metropolitana e i referenti della Regione Emilia Romagna;
- occuparsi del coordinamento del lavoro dei gruppi istituiti nell'ambito del CPT e curare la documentazione delle attività svolte;
- gestire i flussi comunicativi con i distretti, i coordinatori pedagogici afferenti al CPT e gli ulteriori interlocutori istituzionali e non, anche provvedendo all'elaborazione dei contenuti del sito attualmente in uso al CPT (<http://www.cptbologna.it/>).



Tale figura, per realizzare un fattivo e costante raccordo con l'U.O., dovrà garantire una presenza media settimanale significativa, ipotizzabile in non meno di due mattine e un pomeriggio, per una quantificazione oraria settimanale stimata in 18 ore. A tal fine l'Amministrazione mette a disposizione del coordinatore una postazione presso gli uffici dell'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni.

B.1.9 – Servizio di supporto pedagogico e tecnico all'espletamento delle funzioni del CPT di Bologna - Gestione del sito del CPT

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) si avvale, per documentare e comunicare in modo efficace la propria attività, dello strumento di un sito dedicato, visionabile al seguente link <http://www.cptbologna.it/>.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'implementazione delle interfacce e dei contenuti proposti dal coordinatore, per rendere il sito sempre più funzionale alla comunicazione e alla diffusione di informazioni/iniziative rilevanti e alla divulgazione di eventi. Oltre al supporto alla definizione e realizzazione del piano editoriale, il servizio deve includere: l'hosting del sito per il periodo di durata del contratto, l'assistenza e la manutenzione per il servizio di hosting per lo stesso periodo, l'aggiornamento del sito e dei relativi contenuti, l'assistenza tecnica e la migrazione dal server attuale al server che dovrà essere fornito dall'aggiudicatario. Le spese sostenute per il mantenimento del dominio sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere ad effettuare un backup del sito a cadenza almeno mensile e comunque ad ogni aggiornamento del sito stesso e verificarne contestualmente la corretta esecuzione.

Art. B.2 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, dovrà garantire la presenza di un coordinatore del servizio, con funzione di referente del servizio per l'Amministrazione comunale. Tale figura sarà il referente dell'Ente per la puntuale esecuzione delle prestazioni e il rispetto delle scadenze previste dal presente atto.

Al termine del periodo contrattuale il coordinatore del servizio, ove richiesto dall'Amministrazione, dovrà curare un puntuale passaggio di consegne con il soggetto che sarà individuato per l'aggiudicazione del servizio oggetto del presente appalto per il periodo successivo.

Art. B.3 – PROFESSIONALITÀ COINVOLTE E LORO QUALIFICAZIONE

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto dovrà individuare figure in possesso dei seguenti requisiti:

- per i servizi di cui all'Art. B.1.8:

- Laurea Magistrale in una delle seguenti classi o equipollenti anche rispetto ai vecchi ordinamenti: LM 50 (56/S) Laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM 57 (65/S) Laurea in Scienze dell'Educazione degli adulti e della formazione continua; LM 85 (87/S) Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche;
- esperienza in ambito educativo, formativo e di coordinamento dei servizi educativi



0-6 - minimo 10 anni di esperienza;

- esperienza presso uno o più Coordinamenti Pedagogici Territoriali con le funzioni descritte all'art B.1.8 - minimo 2 anni di esperienza;
- buone capacità relazionali e di coordinamento;

- per i servizi di cui all'Art. B.1.1 e B.1.9 - esperienza nell'ambito della comunicazione con specifiche competenze grafiche e in gestione di siti web - minimo 2 anni di esperienza;

- per i servizi di cui all'Art. B.2 - esperienza nell'ambito della progettazione e della gestione di percorsi formativi - minimo 5 anni di esperienza.

L'offerta tecnica, in una sezione dedicata, dovrà evidenziare la professionalità complessiva del coordinatore pedagogico del CPT e la relativa qualificazione, attraverso un **prospetto di sintesi** che riepiloghi le esperienze professionali e la loro quantificazione in mesi. Non saranno valutati curricula, ma solo la suddetta tabella con dati aggregati.

Art. B.4 – QUANTIFICAZIONE E TEMPISTICA

B.4.1 – Quantificazione

Il piano di lavoro dovrà essere concordato annualmente nel dettaglio con i referenti dell'U.O.

I corsi che dovranno essere attivati, a seguito della rilevazione delle pre-iscrizioni, saranno quelli proposti nell'ambito dei 3 cataloghi sopra individuati, oltre agli ulteriori eventi che saranno pianificati dall'U.O. in corso d'anno.

A titolo puramente indicativo, la **quantificazione di massima** dei corsi complessivamente previsti, che, nell'ambito delle risorse assegnate nella quota non soggetta a ribasso potrà subire una variazione del 15%, è la seguente:

	GESTIONE PERCORSI FORMATIVI			numero partecipanti ai corsi gestiti
	Nr. corsi			
periodo luglio - giugno di ogni anno scolastico 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028	110	di cui	95 percorsi completi	2.500
			15 percorsi privi di gestione amministrativa formatori	



B.4.2 – Tempistica

A seguire si riportano le principali scadenze da rispettare per la realizzazione delle attività nell'ambito della durata dei quattro contratti attuativi previsti dall'accordo quadro.

Le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere erogate indicativamente dal mese di luglio al mese di giugno di ogni anno scolastico, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Per ogni contratto attuativo, l'aggiudicatario affiancherà l'Amministrazione nei processi di elaborazione dei bisogni e provvederà alla successiva predisposizione e elaborazione grafica dei relativi cataloghi digitali.

La bozza dei cataloghi digitali (con l'impianto grafico e i contenuti delle proposte) dovrà essere presentata entro la fine del mese di luglio di ogni anno scolastico per le eventuali modifiche e la successiva approvazione finale da parte dell'Amministrazione. La pubblicazione dei cataloghi deve essere effettuata entro e non oltre il 1 settembre di ogni anno scolastico oggetto del presente affidamento, fatte salve eventuali proroghe stabilite dall'Ente.

Art. B.5 – SEDI – UTENZE E MANUTENZIONE DEI LOCALI – PULIZIE – FORNITURA MATERIALI

Qualora le attività si svolgano in presenza presso le sedi comunali le utenze, la manutenzione dei locali e le pulizie saranno a carico del Comune di Bologna.

Qualora vengano individuate sedi alternative di proprietà di partner del Comune di Bologna, gli stessi assumeranno i suddetti oneri che non ricadranno sull'aggiudicatario.

La fornitura di eventuali materiali specifici, necessari all'espletamento di percorsi laboratoriali o formativi, dovranno essere previsti a carico dei formatori.

Restano in capo all'aggiudicatario, così come riportato nel precedente art. B.1.6, la predisposizione e fornitura dei materiali per la rilevazione delle presenze, i questionari di gradimento e gli attestati digitali.

AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

La Capo Area

Veronica Ceruti

(firmato digitalmente)